



LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DI INVALIDITÀ PER I LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO

Sono tre le prestazioni di invalidità previste dai lavoratori del settore privato ed erogate dall'INPS:

- la Pensione di Inabilità
- l'Assegno di assistenza personale e continuativa;
- l'Assegno di invalidità.

Fino al 1984 venivano liquidate le pensioni di invalidità, poi sostituite dalle prestazioni sopra elencate.

Nelle seguenti schede la descrizione delle singole prestazioni, dei destinatari, dei requisiti e delle condizioni di accesso e del loro importo.

LA PENSIONE DI INABILITÀ

Cos'è

È la prestazione pensionistica che spetta ai lavoratori del settore privato e pubblico i quali, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività di lavoro.

Destinatari

Hanno diritto alla prestazione i lavoratori dipendenti ed autonomi del settore privato, iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria dell'INPS ed i lavoratori iscritti alla gestione dipendenti pubblici dell'INPS per i quali sussistono i requisiti e le condizioni di seguito descritte.

Condizioni e requisiti

Per il diritto alla pensione di inabilità, devono sussistere i seguenti requisiti e condizioni:

- assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività di lavoro;
- aver maturato almeno 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 negli ultimi 5 che precedono la domanda; si prescinde da questo requisito quando l'inabilità dipende da causa di servizio; in tal caso la prestazione è denominata "pensione privilegiata di inabilità";
- cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;
- cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli e dagli elenchi di categoria dei lavoratori autonomi;
- cancellazione dagli albi professionali;



- la rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

Lo stato di inabilità è accertato dalle commissioni mediche dell'INPS competenti per territorio.

La pensione è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa.

Come funziona

La misura della pensione di inabilità

La prestazione è calcolata applicando le regole generali con la seguente particolarità: l'anzianità contributiva è incrementata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento dei 60 anni. L'incremento è operato, tuttavia, entro il limite dell'anzianità contributiva di 40 anni.

Dal 2013 la pensione di inabilità è liquidata considerando tutta la contribuzione maturata nell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), nelle forme sostitutive ed esclusive della medesima e nella Gestione Separata.

La pensione di inabilità è incumulabile con la rendita vitalizia attribuita dall'INAIL per lo stesso evento invalidante. Per le pensioni con decorrenza successiva al 31 agosto 1995, l'incumulabilità opera fino a concorrenza della rendita; pertanto la pensione di inabilità viene messa in pagamento per la quota eccedente l'ammontare della rendita INAIL. Per i trattamenti con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995 la legge fa salvi i trattamenti più favorevoli in godimento a quella data con riassorbimento dei futuri aumenti.

Decorrenza

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o all'insorgere dello stato invalidante, se successivo.

Come fare domanda

La domanda di pensione di inabilità può essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa si può fare domanda tramite Contact center, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile, o avvalendosi degli enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.



ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA

Cos'è

È una prestazione erogata ai pensionati di inabilità che hanno bisogno di assistenza continua. La prestazione non è reversibile.

Destinatari

Hanno diritto all'assegno i titolari della pensione di inabilità INPS di natura previdenziale e che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto costante di un accompagnatore o che non sono in grado di svolgere le attività quotidiane senza un aiuto costante.

Condizioni e requisiti

Per il diritto alla prestazione devono sussistere le seguenti condizioni:

- la titolarità della pensione di inabilità INPS di natura previdenziale;
- l'impossibilità di deambulare o di svolgere le attività quotidiane l'aiuto costante di un accompagnatore.

La prestazione:

- non spetta nei periodi di ricovero in istituti pubblici a lunga degenza con oneri a carico della pubblica amministrazione;
- non è compatibile con l'assegno erogato dall'INAIL allo stesso titolo;
- è ridotta per coloro che fruiscono di analoga prestazione erogata da altre forme di previdenza obbligatoria o di assistenza sociale in misura corrispondente all'importo della prestazione stessa.



Come funziona

La misura dell'assegno

La prestazione è di pari importo a quella erogata dall'INAIL allo stesso titolo. È erogata per 13 mensilità.

L'importo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 è pari ad € 632,94 ed è adeguato annualmente.

Decorrenza

L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, insieme con la pensione di inabilità se la richiesta è presentata contestualmente.

Come fare domanda

La domanda dell'assegno mensile di assistenza può essere presentata all'INPS, contestualmente con quella per la pensione di inabilità, in modalità online attraverso il servizio dedicato.

In alternativa si può fare domanda tramite Contact center, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile, o avvalendosi degli enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Link Utile

Contatti utili:

Contact center, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile

[Portale Inps - Home](https://www.inps.it) : <https://www.inps.it>

Scheda aggiornata al 19 09 2024 PL



L'ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ

Cos'è

È la prestazione prevista per i lavoratori del settore privato iscritti all'INPS in caso di riduzione della capacità lavorativa. Ha carattere temporaneo con durata triennale. Alla fine di ogni triennio e comunque entro 120 giorni successivi alla scadenza può essere chiesto il rinnovo, ferma restando la permanenza del requisito sanitario. Dopo il terzo rinnovo diventa definitivo e, al compimento dell'età pensionabile, si trasforma in pensione di vecchiaia se sono soddisfatti i relativi requisiti.

Destinatari

In presenza di determinati requisiti contributivi e sanitari, hanno diritto alla prestazione i lavoratori:

- dipendenti del settore privato iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS;



- autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS (artigiani commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri)
- autonomi e parasubordinati iscritti alla gestione separata dell'INPS.

Condizioni e requisiti

Per il diritto all'assegno, devono sussistere i seguenti requisiti e condizioni:

- la riduzione a mendo di un terzo della capacità lavorativa;
- almeno 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 nel quinquennio che precede la domanda.

Si prescinde dal requisito contributivo quando l'invalidità dipende da causa di servizio e se non spettano prestazioni dell'assicurazione infortuni per lo stesso evento invalidante.

L'assegno è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ma il suo importo si riduce.

È incumulabile con la rendita vitalizia erogata dall'INAIL per lo stesso evento invalidante e l'incumulabilità opera fino a concorrenza della rendita.

È compatibile con la pensione di invalidità civile totale ed è incompatibile con l'assegno mensile di assistenza per gli invalidi civili parziali.

È incumulabile con l'indennità di disoccupazione NASPI e il lavoratore può scegliere tra l'assegno ordinario di invalidità e l'indennità NASPI durante il periodo di percezione di quest'ultima.

Come funziona

La misura

La misura della prestazione è determinata applicando le regole generali del calcolo pensionistico e quindi sulla base della contribuzione versata e accreditata.

Il suo importo può essere integrato al minimo di una quota non superiore all'importo dell'assegno sociale.

L'integrazione al minimo spetta se il titolare non possiede redditi:

- superiori a due volte l'importo dell'assegno sociale, se vive solo; oppure,
- cumulati con quelli del coniuge superiori a tre volte l'assegno sociale, fermo restando il limite di reddito personale.



Limiti di reddito per il diritto all'integrazione al minimo dell'assegno per l'anno 2024

Pensionato non coniugato

Pensionato coniugato

Euro 13.894,66

Euro 20.541,99

Sono da considerare i redditi assoggettabili ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali e con esclusione del reddito della casa di abitazione.

È compatibile con l'attività lavorativa ma è cumulabile con i redditi derivanti da tale attività nelle seguenti misure:

- interamente quando i redditi sono inferiori ad un importo pari a 4 volte il trattamento minimo annuo;
- per $\frac{3}{4}$ del suo ammontare (vale a dire al 75%) quando i redditi da lavoro sono di ammontare tra le 4 e le 5 volte il trattamento minimo;
- per metà del suo ammontare (al 50%) quando i redditi superano le 5 volte il trattamento minimo.

Sono da considerare, a questo fine, i redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguiti in Italia, anche presso organismi interazionali, o all'estero nello stesso anno di percezione dell'assegno. I redditi devono essere considerati al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei trattamenti di famiglia. Non sono considerati i trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni né gli emolumenti arretrati soggetti a tassazione separata.

ANNO	Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
2024	Fino a € 31.127,72	Nessuna
	Oltre € 31.127,72 Fino a € 38.909,65	25 per cento
	Oltre € 38.909,65	50 per cento

Decorrenza e durata

Decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

La prestazione ha carattere temporaneo con durata triennale.



Il beneficiario può chiedere la conferma nel semestre precedente la data di scadenza del triennio senza soluzione di continuità nel pagamento oppure entro 120 giorni dalla data di scadenza. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'Assegno di invalidità è confermato automaticamente, salva la facoltà di revisione.

La trasformazione dell'assegno in pensione di vecchiaia

Al compimento dell'età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, l'Assegno ordinario di invalidità viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia. I periodi di fruizione dell'assegno non coperti da contribuzione sono comunque utili ai fini del diritto (non della misura) della pensione di vecchiaia.

I lavoratori dipendenti invalidi in misura pari o superiore all'80% e titolari dell'assegno maturano i requisiti anagrafici per la trasformazione in pensione di vecchiaia dell'assegno stesso a 56 anni di età, se donne, ed a 61 anni di età, se uomini. In questa circostanza è necessario attendere 12 mesi dalla maturazione del diritto perché la pensione possa essere messa in pagamento

Come fare domanda

La domanda di assegno ordinario di invalidità può essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa si può fare domanda tramite Contact center, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile, o avvalendosi degli enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Link Utile

LE VECCHIE PENSIONI DI INVALIDITÀ (FINO AL 1984)

Fino al 1984, anno di entrata in vigore della legge che ha istituito la pensione di inabilità e l'assegno di invalidità obbligatoria, veniva liquidata la pensione di invalidità ai lavoratori (dipendenti ed autonomi) iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria ai quali era stata riconosciuta la riduzione della capacità di guadagno (e non di lavoro, come avviene per le attuali prestazioni) a meno di 1/3. Questa pensione è stata soppressa e sostituita dalla pensione di inabilità e dall'assegno ordinario di invalidità. Tuttavia, continua ad essere erogata alle persone alle quali fu liquidata prima di giugno 1984, quando entrò in vigore la legge istitutiva delle attuali



prestazioni. Se i titolari della vecchia pensione di invalidità percepiscono un reddito da lavoro di ammontare superiore a tre volte il trattamento minimo, la prestazione viene sospesa.

Il limite di reddito oltre il quale questa prestazione è sospesa è pari, nel 2024, ad € 23.345,79.

LE TRATTENUTE DELLE PRESTAZIONI DI INVALIDITA' IN PRESENZA DI RETRIBUZIONE O REDDITO DA LAVORO AUTONOMO

Oltre alle riduzioni di importo in presenza di altri redditi (per l'assegno ordinario di invalidità) tutte le prestazioni di invalidità erogate dall'INPS, sia ai lavoratori del settore privato dipendenti ed autonomi sia a quelli del settore pubblico, possono subire ulteriori riduzioni in caso di



percepimento di retribuzioni o di redditi da lavoro autonomo. Deve trattarsi di prestazioni non incompatibili con l'attività lavorativa.

Cumulo con il reddito da lavoro dipendente

In presenza di retribuzioni, le prestazioni di invalidità, sia dei lavoratori del settore privato sia dei lavoratori del settore pubblico, sono cumulabili con le retribuzioni in misura pari al trattamento minimo INPS aumentato della metà della quota che eccede il minimo, fatto salvo che l'importo della trattenuta non può superare quello del reddito da lavoro.

Eccezioni

La prestazioni di invalidità sono interamente cumulabili con la retribuzione o il reddito quando:

- derivano da contratti di lavoro a termine di durata complessivamente non superiore a 50 giornate l'anno;
- il loro importo, al netto dei trattamenti di famiglia e dei contributi previdenziali ed assistenziali, non supera l'ammontare annuo del trattamento minimo di pensione;
- derivano da occupazione in qualità di operai agricoli, addetti ai servizi domestici e familiari, agenti non di ruolo dipendenti dalle comunità europee da data anteriore al 1° febbraio 1991;
- si tratta di prestazioni con decorrenza anteriore al 1995 e liquidate ai dipendenti pubblici, ai lavoratori elettrici, telefonici e dipendenti da aziende di navigazione aerea;
- sono state liquidate con 40 o più anni di contributi.

Cumulo con il reddito da lavoro autonomo

In presenza di retribuzioni, le prestazioni di invalidità, sia dei lavoratori del settore privato sia dei lavoratori del settore pubblico, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo in misura pari al trattamento minimo INPS aumentato del 70% della quota che eccede il minimo, fatto salvo che l'importo della trattenuta non può superare il 30% del reddito da lavoro. Pertanto la riduzione operata sulla pensione corrisponde al minore tra i due seguenti importi: il 30% della quota eccedente il minimo di pensione INPS e il 30% del reddito da lavoro autonomo conseguito.

Eccezioni

La prestazioni di invalidità sono interamente cumulabili con il reddito da lavoro autonomo quando:

- il loro importo, al netto dei trattamenti di famiglia e dei contributi previdenziali ed assistenziali, non supera l'ammontare annuo del trattamento minimo di pensione;
- si tratta di prestazioni con decorrenza anteriore al 1995 e liquidate ai dipendenti pubblici, ai lavoratori elettrici, telefonici o dipendenti da aziende di navigazione aerea;



- sono state liquidate con 40 o più anni di contributi.